

CORTE DI CASSAZIONE  
Ordinanza 6 agosto 2024, n. 22163

### Svolgimento del processo

A.A. Srl proponeva ricorso avverso una serie di cartelle esattoriali "apprese dall'estratto di ruolo effettuato presso gli uffici dell'agente della riscossione di Salerno, rappresentando che solo attraverso quest'ultimo fosse venuta a conoscenza dell'esistenza della pretesa erariale ivi riportata" (p. 2 ric.).

La CTP di Salerno, con sentenza n. 5234/2018 depositata il 12 dicembre 2018, rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello alla CTR della Campania-Sezione distaccata di Salerno, la quale, con ordinanza del 14 aprile 2020, comunicava il rinvio della trattazione della controversia al 3 giugno 2020, contestualmente invitando le parti a rinunciare alla richiesta trattazione in pubblica udienza.

Pur senza che alcuno dei difensori avesse rinunciato alla trattazione in pubblica udienza, la CTR, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello.

Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo. L'agente della riscossione resta intimato. La contribuente deposita memoria telematica recante la data del 14 maggio 2024.

### Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia "Violazione degli artt. 33 e 61 D.Lgs. 546/1992, dell'art. 101 c.p.c., dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. - Trattazione della controversia in camera di consiglio in luogo della pubblica udienza. Nullità del procedimento e della sentenza".

La sentenza impugnata viola le rubricate disposizioni di legge, in quanto pronunciata in difetto del richiesto contraddittorio orale.

Preliminarmente, traendo il giudizio origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione è ammissibile, in ragione di quanto rappresentato nella memoria.

Più nel dettaglio, va rammentato che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01, "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura 'dinamica' che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata



disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio".

Va poi rammentato che C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall'art. 3-bis D.L. n. 146 del 2021, conv. in L. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.

Ora, agli effetti di Sez. U, n. 26283 del 2022, la contribuente, che ha impugnato gli estratti di ruolo a seguito di accesso presso l'agente della riscossione, con la memoria, allega l'esistenza di un interesse concreto ed attuale a coltivare l'impugnazione mediante la proposizione del ricorso per cassazione che ne occupa, stante la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, come comprovato dalla allegata "domanda di ammissione al mercato elettronico della P.A., richiesta di ammissione al bando presentata il 31/05/2024".

Ciò premesso, il motivo è fondato.

Come già rilevato da questa S.C., "in tema di contenzioso tributario, la espressa richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, che in questo caso devono essere, però, notificate alla controparte. Conseguentemente il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza contenuta nell'atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza" (Sez. 5, Sentenza n. 10678 del 11/05/2009 (Rv. 607507-01)).

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, per nuovo esame e per le spese.

